

# Gazzetta ufficiale C 472

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno

23 novembre 2021

### Sommario

#### II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione europea

2021/C 472/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10468 — NREP / NOVO HOLDINGS / INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING / JV) <sup>(1)</sup> .....	1
2021/C 472/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10501 — BOUYGUES / DESTIA) <sup>(1)</sup> .....	2
2021/C 472/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10424 — FORESTAL ARAUCO / OTPPB / AGRICOLA NEUFUN JV) <sup>(1)</sup> .....	3
2021/C 472/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10393 — BROOKFIELD / MODULAIRE) <sup>(1)</sup> .....	4
2021/C 472/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10430 — TOWERBROOK / BRUNEAU GROUP) <sup>(1)</sup> .....	5

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione europea

2021/C 472/06	Tassi di cambio dell'euro — 22 novembre 2021 .....	6
2021/C 472/07	Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1° dicembre 2021 [Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione] .....	7

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

**Commissione europea**

2021/C 472/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10517 — PERMIRA / THOMA BRAVO / MOTUS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	8
2021/C 472/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10550 — PHILLIPS 66 / FORTRESS INVESTMENT GROUP / WESTERN OIL) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	10
2021/C 472/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10489 — BAXTER/HILL-ROM) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	12
2021/C 472/11	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10465 — Adecco/AKKA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	14
2021/C 472/12	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10527 — INSIGHT/VECTOR CAPITAL/IRIS HOLDINGS JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	15

## ALTRI ATTI

**Commissione europea**

2021/C 472/13	Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. ....	17
---------------	--	----

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.10468 — NREP / NOVO HOLDINGS / INDUSTRIENS PENSIONS Forsikring / JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 472/01)

Il 16 novembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10468. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.10501 — BOUYGUES / DESTIA)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 472/02)

Il 16 novembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10501. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

---

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**  
**(Caso M.10424 — FORESTAL ARAUCO / OTPPB / AGRICOLA NEUFUN JV)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 472/03)

Il 6 ottobre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10424. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

—————

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**  
**(Caso M.10393 — BROOKFIELD / MODULAIRE)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 472/04)

Il 3 settembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10393. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**  
**(Caso M.10430 — TOWERBROOK / BRUNEAU GROUP)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 472/05)

Il 6 ottobre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10430. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

22 novembre 2021

(2021/C 472/06)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1278	CAD	dollari canadesi	1,4257
JPY	yen giapponesi	128,69	HKD	dollari di Hong Kong	8,7875
DKK	corone danesi	7,4368	NZD	dollari neozelandesi	1,6095
GBP	sterline inglesi	0,83923	SGD	dollari di Singapore	1,5357
SEK	corone svedesi	10,1280	KRW	won sudcoreani	1 338,72
CHF	franchi svizzeri	1,0454	ZAR	rand sudafricani	17,7799
ISK	corone islandesi	148,20	CNY	renminbi Yuan cinese	7,1975
NOK	corone norvegesi	10,0715	HRK	kuna croata	7,5185
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 075,81
CZK	corone ceche	25,373	MYR	ringgit malese	4,7204
HUF	fiorini ungheresi	369,12	PHP	peso filippino	57,146
PLN	zloty polacchi	4,6984	RUB	rublo russo	84,4872
RON	leu rumeni	4,9496	THB	baht thailandese	37,116
TRY	lire turche	12,6714	BRL	real brasiliano	6,3043
AUD	dollari australiani	1,5532	MXN	peso messicano	23,5855
			INR	rupia indiana	83,8520

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1° dicembre 2021**

[Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 <sup>(1)</sup> della Commissione]

(2021/C 472/07)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seconda dell'uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente disposto in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 414 del 13.10.2021, pag. 3.

Dal	Al	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK	
1.12.2021	31.12.2021	-0,45	-0,45	0,00	-0,45	<b>1,76</b>	-0,45	<b>0,00</b>	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	0,22	<b>1,94</b>	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	<b>0,53</b>	-0,45	1,75	-0,02	-0,45	-0,45	<b>0,36</b>	
1.11.2021	30.11.2021	-0,45	-0,45	0,00	-0,45	<b>1,28</b>	-0,45	0,03	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	0,22	<b>1,69</b>	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	<b>0,24</b>	-0,45	1,75	<b>-0,02</b>	-0,45	-0,45	<b>0,22</b>	
1.10.2021	31.10.2021	-0,45	-0,45	0,00	-0,45	<b>1,03</b>	-0,45	<b>0,03</b>	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	0,22	<b>1,46</b>	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	<b>0,18</b>	-0,45	1,75	-0,01	-0,45	-0,45	0,17	
1.9.2021	30.9.2021	-0,45	-0,45	0,00	-0,45	<b>0,82</b>	-0,45	0,04	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	0,22	<b>1,22</b>	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	0,15	-0,45	1,75	<b>-0,01</b>	-0,45	-0,45	<b>0,17</b>	
1.7.2021	31.8.2021	-0,45	-0,45	0,00	-0,45	<b>0,60</b>	-0,45	0,04	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	0,22	<b>0,93</b>	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	0,15	-0,45	1,75	0,01	-0,45	-0,45	0,15	
1.6.2021	30.6.2021	-0,45	-0,45	0,00	-0,45	0,50	-0,45	0,04	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	0,22	0,80	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	0,15	-0,45	1,75	0,01	-0,45	-0,45	<b>0,15</b>	
1.5.2021	31.5.2021	-0,45	-0,45	0,00	-0,45	0,50	-0,45	0,04	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	0,22	0,80	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	0,15	-0,45	1,75	<b>0,01</b>	-0,45	-0,45	0,11	
1.4.2021	30.4.2021	-0,45	-0,45	0,00	-0,45	<b>0,50</b>	-0,45	0,04	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	0,22	0,80	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	0,15	-0,45	<b>1,75</b>	-0,02	-0,45	-0,45	0,11	
1.3.2021	31.3.2021	-0,45	-0,45	0,00	-0,45	0,44	-0,45	<b>0,04</b>	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	0,22	0,80	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	<b>0,15</b>	-0,45	2,07	-0,02	-0,45	-0,45	<b>0,11</b>	
1.2.2021	28.2.2021	-0,45	-0,45	0,00	-0,45	0,44	-0,45	<b>0,05</b>	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	0,22	0,80	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	<b>0,19</b>	-0,45	2,07	<b>-0,02</b>	-0,45	-0,45	<b>0,12</b>	
1.1.2021	31.1.2021	<b>-0,45</b>	<b>-0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,45</b>	<b>0,44</b>	<b>-0,45</b>	<b>0,06</b>	<b>-0,45</b>	<b>-0,45</b>	<b>-0,45</b>	<b>-0,45</b>	<b>-0,45</b>	<b>0,22</b>	<b>0,80</b>	<b>-0,45</b>	<b>0,23</b>	<b>-0,45</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,45</b>	<b>-0,45</b>	<b>0,15</b>							

<sup>(1)</sup> GUL 140 del 30.4.2004, pag. 1.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di concentrazione****(Caso M.10517 — PERMIRA / THOMA BRAVO / MOTUS)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 472/08)

1. In data 9 novembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Permira Holdings Limited («Permira», Regno Unito),
- Thoma Bravo, L.P. («Thoma Bravo», Stati Uniti),
- Motus Group LLC («Motus», Stati Uniti), controllata da Thoma Bravo.

Permira and Thoma Bravo acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Motus.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Permira: impresa di private equity che fornisce servizi di gestione degli investimenti a diversi fondi d'investimento. Permira controlla una serie di società in portafoglio operanti in un'ampia gamma di settori in diversi paesi,
- Thoma Bravo: impresa di private equity che fornisce capitale e sostegno strategico a gruppi dirigenziali esperti e ad aziende di software e tecnologiche in crescita, in settori quali le infrastrutture, la finanza, la sanità e la cibersecurity,
- Motus: azienda di software applicativi per le imprese, che fornisce soluzioni alle aziende nel settore del lavoro a distanza, compresi i) calcolo del chilometraggio e del rimborso dei veicoli; ii) rimborso delle spese per i collegamenti wireless e servizi mobilità gestita e iii) rimborso dei costi legati all'ubicazione.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10517 — PERMIRA / THOMA BRAVO / MOTUS

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles  
BELGIO

---

**Notifica preventiva di concentrazione****(Caso M.10550 — PHILLIPS 66 / FORTRESS INVESTMENT GROUP / WESTERN OIL)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 472/09)

1. In data 15 novembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Phillips 66 (Stati Uniti),
- Fortress Investment Group LLC («Fortress», STATI UNITI), appartenente al gruppo SoftBank Group Corp («SoftBank Group», Stati Uniti),
- Western Oil, Inc. («Western Oil», STATI UNITI).

Phillips 66 e Fortress acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Western Oil.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Phillips 66: impresa multinazionale del settore dell'energia con un portafoglio di imprese intermedie integrate, attive nei settori chimico, della raffinazione e del marketing. Phillips 66 trasforma, trasporta, immagazzina e commercializza carburanti e prodotti a livello mondiale,
- Fortress: impresa alternativa di investimento e gestione patrimoniale, che gestisce capitali per un gruppo diversificato di investitori, tra cui fondi pensione, fondi e fondazioni, istituzioni finanziarie, fondi di fondi e persone fisiche con patrimoni ingenti,
- Western Oil: impresa a conduzione familiare di stazioni di rifornimento e di convenienza store negli Stati del Missouri e dell'Illinois (Stati Uniti), che vende carburante all'ingrosso e al dettaglio, beni di consumo quotidiani e servizi di trasporto per conto terzi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10550 — PHILLIPS 66 / FORTRESS INVESTMENT GROUP / WESTERN OIL

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles  
BELGIO

---

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.10489 — BAXTER/HILL-ROM)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 472/10)

1. In data 12 novembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Baxter International Inc. («Baxter», Stati Uniti);
- Hill-Rom Holdings, Inc. («Hill-Rom», Stati Uniti).

Baxter acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Hill-Rom.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Baxter è un'impresa del settore sanitario su scala mondiale che opera principalmente nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti per il trattamento di patologie croniche e acute in ospedali, centri di cura e a domicilio,
- Hill-Rom è un'impresa che sviluppa e commercializza attrezzature mediche su scala mondiale, quali letti e mobili ospedalieri, prodotti per l'assistenza sanitaria quali monitor, apparecchi respiratori e strumenti per la pressione sanguigna, nonché prodotti chirurgici.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10489 — Baxter / Hill-Rom

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.10465 — Adecco/AKKA)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 472/11)

1. In data 16 novembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Adecco Group AG («Adecco», Svizzera),
- AKKA Technologies SE («AKKA», Belgio).

Adecco acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di AKKA. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Adecco: fornitura a livello mondiale di soluzioni in materia di capitale umano, tra cui collocamento flessibile, collocamento permanente, transizione professionale, esternalizzazione delle risorse umane, consulenze, formazioni e altri servizi in materia di risorse umane. Tramite la sua controllata Modis, Adecco opera anche nella fornitura di servizi informatici e di ingegneria digitale;
- AKKA: prestazione di servizi di consulenza in materia di ingegneria, ricerca e sviluppo. AKKA svolge le sue attività principalmente nel SEE, ma è andata espandendosi su scala mondiale, in particolare in Nord America.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10465 — Adecco/AKKA

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles  
BELGIO

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.10527 — INSIGHT/VECTOR CAPITAL/IRIS HOLDINGS JV)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 472/12)

1. In data 17 novembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Insight Venture Management LLC («Insight», Stati Uniti), interamente di proprietà di Insight Holdings Group, LLC;
- Vector CM Holdings (Cayman), L.P. («Vector Capital», Stati Uniti), controllata da Vector Capital IV International, L.P.

Insight e Vector Capital acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di un'impresa comune (*joint venture*, «JV») di nuova costituzione, Iris Holdings JV, al fine di combinare le attività di Campaign Monitor Limited («CM Group», Regno Unito), attualmente sotto il controllo esclusivo di Insight, e di Cheetah Holdings Limited («Cheetah», Regno Unito), attualmente sotto il controllo esclusivo di Vector Capital. Sia CM Group che Cheetah operano nei settori della posta elettronica e delle soluzioni di marketing multicanale.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Insight: impresa di venture capital e private equity di livello mondiale specializzata in investimenti in capitale di crescita, operazioni di buyout, capitale per fusioni e acquisizioni e operazioni di ricapitalizzazione e di scorporo per imprese che si trovano in fase avanzata, intermedia o matura. Insight investe principalmente nel settore tecnologico, con particolare attenzione alla tecnologia rivolta ai consumatori e alle infrastrutture di software come servizio (SaaS); e
- Vector Capital: impresa di private equity che investe di preferenza in tecnologia e in imprese basate sulla tecnologia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10527 — INSIGHT/VECTOR CAPITAL/IRIS HOLDINGS JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles  
BELGIO

---

## ALTRI ATTI

## COMMISSIONE EUROPEA

**Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.**

(2021/C 472/13)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Poivre de Penja»

N. UE: PGI-CM-02635 – 19 settembre 2020

DOP ( ) IGP (X)

## 1. Nome

«Poivre de Penja»

## 2. Stato membro o paese terzo

Camerun

## 3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

## 3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.8 Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

## 3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il «Poivre de Penja» è una spezia ottenuta dalle bacche di *Piper nigrum*, una pianta rampicante (liana) perenne della famiglia delle Piperacee dal sapore forte e piccante.

Ad eccezione del pepe verde, è messo in commercio come tale, senza additivi. I grani sono generalmente di dimensioni variabili (piccoli, medi e grandi).

A seconda del momento della raccolta e del trattamento post-raccolta il pepe può essere prodotto e messo in commercio nelle forme seguenti: verde, nero, bianco e rosso.

Il «Poivre de Penja» ha un fondo animale vellutato. Possiede aromi dalle note forti, legnose, ambrate e muschiate. Il suo profumo delicato è classificato nella famiglia delle «spezie fresche» ed è accompagnato da un sapore caldo.

Poco volatile, questo odore dalla nota di cuore pepata e secca è ricco di note di fondo.

La piccantezza, o sensazione di pseudocalore, del «Poivre de Penja» è conferita principalmente dal tenore minimo di piperina del 10,48 % (massimo 12,28 %).

(1) GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

**Descrizione dettagliata dei diversi tipi di «Poivre de Penja»**

Tipo	Forma	Calibro e densità apparente minima	Colore	Odore/sapore	Altro
Pepe verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>— In grappoli o sgranato</li> <li>— Bacche o grappoli interi in salamoia (acqua salata) o aceto</li> </ul>	Calibro minimo dei grani 3 mm	Da verde chiaro a verde scuro	<p>Odore di pepe e di erbe</p> <p>L'odore non è piccante quando le bacche sono intere</p> <p>L'odore piccante si sprigiona quando si schiacciano i grani ma è meno persistente rispetto al pepe nero</p>	<p>Difetti non ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— polvere</li> <li>— pietre</li> <li>— residui vegetali</li> <li>— corpi estranei</li> <li>— muffa</li> </ul>
Pepe nero	Bacche essiccate	<p>Calibro minimo dei grani 3 mm</p> <p>Percentuale di grani che soddisfano il criterio del calibro di 3 mm: 90 %</p> <p>Densità 480 g/l</p>	Nero scuro, nero, nero tendente al marrone.	<p>Odore intenso</p> <p>Sapore astringente e piccante</p>	<p>Difetti non ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— polvere</li> <li>— pietre</li> <li>— residui vegetali</li> <li>— corpi estranei</li> <li>— grani danneggiati</li> <li>— grani tagliati</li> </ul> <p>Tasso di purezza del pepe prima della messa in commercio: 99 %</p>
Pepe bianco	Bacche essiccate	<p>Calibro minimo dei grani 3 mm</p> <p>Percentuale di grani che soddisfano il criterio del calibro: 90 %</p> <p>Densità 510 g/l</p>	Bianco, grigio o beige	<p>Odore piuttosto forte e marcato</p> <p>Sapore astringente e molto piccante</p>	<p>Difetti non ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— polvere</li> <li>— pietre</li> <li>— residui vegetali</li> <li>— corpi estranei</li> <li>— grani danneggiati</li> <li>— grani tagliati</li> </ul> <p>Tasso di purezza del pepe prima della messa in commercio: 99 %</p>
Pepe rosso	Bacche essiccate	<p>Calibro minimo dei grani 3 mm</p> <p>Percentuale di grani che soddisfano il criterio del calibro di 3 mm: 90 %</p> <p>Densità 480 g/l</p>	Marrone rossastro o rosso scuro	<p>Odore piuttosto forte e marcato</p> <p>Sapore astringente e molto piccante</p>	<p>Difetti non ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— polvere</li> <li>— pietre</li> <li>— residui vegetali</li> <li>— corpi estranei</li> <li>— piccioli dei grani restanti</li> <li>— muffa</li> </ul>

Durante il magazzinaggio il tasso di umidità massimo è il 13 %.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

—

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

Tutte le fasi della produzione devono aver luogo nella zona geografica; in particolare:

- la coltivazione,
- le operazioni di gestione delle colture,
- la raccolta delle bacche,
- il processo di essiccazione (che riguarda il pepe nero, rosso e bianco),
- la macerazione, ovvero l'ammollo (che riguarda soltanto il pepe bianco),
- il lavaggio (che riguarda soltanto il pepe bianco),
- la selezione delle bacche,
- la conservazione in salamoia con acqua salata o aceto (che riguarda soltanto il pepe verde).

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

—

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

Nel mercato dell'Unione europea tutte le informazioni necessarie relative al «Poivre de Penja» devono figurare sulle etichette, in particolare il nome «Poivre de Penja».

La dicitura «indicazione geografica protetta» o il logo ufficiale dell'IGP europea possono figurare accanto al nome «Poivre de Penja».

L'etichetta deve riportare in modo visibile il logo delle indicazioni geografiche protette registrate dall'OAPI (IGP-OAPI):




L'etichetta deve contenere inoltre:

- un numero di lotto per garantire la tracciabilità del prodotto, nel caso in cui tale numero non figuri direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta specifica;
- l'indirizzo dell'associazione dell'IG;
- la data di scadenza;
- e ogni altra informazione giuridicamente necessaria.

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

Penja è il nome di un comune situato nel dipartimento di Moungo nella regione del Litorale del Camerun. Si estende sul territorio del distretto di Njombe-Penja ed è anche il nome di una valle con varie località.

La zona geografica comprende i comuni di Manjo / Nlohé, Loum, Njombé Penja e Mbanga nella provincia di Moungo, regione del Litorale, e anche il comune di Tombel nel dipartimento di Koupe Manengouba, regione del Sud-Ovest.



**Condizioni agroecologiche**

Unità amministrativa / comune Elementi agroecologici	Manjo / Nlohé	Loum	Njombé Penja	Tombel	Mbanga
Altitudine	390 m – 579 m	300 m – 350 m	150 – 200 m	400 – 500 m	140 m – 150 m
Pluviometria	3 500 mm	3 500 mm	3 500 mm	3 000 mm	2 800 mm
Temperatura	25 °C	26 °C	28 °C	26 °C	28 °C
Tasso di umidità	61 %	70 %	70 %	65 %	79 %

Fonte: Dati meteorologici CARBAP Njombé: novembre 2011.

**5. Legame con la zona geografica**

Esiste un legame causale tra la qualità e la reputazione del prodotto specifico e la sua origine geografica.

*Specificità della zona geografica*

La zona geografica del «Poivre de Penja» è situata sui rilievi collinari a sud del monte Koupé tra la regione del Litorale e quella del Sud-Ovest. Le piantagioni di pepe sono disposte su parcelle basaltiche più o meno pietrose sui fianchi delle colline o ai loro piedi. L'altitudine delle piantagioni attualmente in coltivazione varia dai 140 ai 600 m.

Esse beneficiano di un microclima caldo, umido da aprile a ottobre, ma molto secco nel resto dell'anno.

La coltivazione avviene in modo tradizionale e la raccolta è manuale. Seguono le operazioni di trasformazione non lontano dalle piantagioni, suddivise in più fasi: macerazione, lavaggio, essiccamento e imballaggio all'ingrosso.

Le specificità del «Poivre de Penja» sono le seguenti:

1) caratteristiche organolettiche eccezionali.

Il «Poivre de Penja» presenta un fondo animale vellutato. Possiede note forti, legnose, ambrate e muschiate. Dolce e raffinato, il suo profumo delicato è accompagnato da un sapore caldo. All'inizio solletica le narici con eleganza, segue una presenza calda, rotonda e insistente. Il suo odore, la cui nota di cuore è pepata e secca, è ricco di note di fondo.

Il «Poivre de Penja» è potente ma non aggressivo, è fresco, piccante ed i suoi sentori sono classificati come «di spezia fresca» dagli specialisti.

Il suo sapore piccante, dovuto al tenore relativamente elevato di piperina, gli conferisce un carattere tipico che non si ritrova in nessun altro pepe;

2) un'elevata qualità delle bacche, che non vengono danneggiate grazie alla raccolta a mano.

*Legame causale tra la zona geografica e la qualità specifica del «Poivre de Penja»*

Le condizioni geoclimatiche della regione di Penja ne determinano la tipicità.

I terreni basaltici arricchiti da terre vulcaniche, uniti al clima equatoriale caldo e umido nel periodo di crescita vegetativa consentono uno sviluppo completo della pianta del pepe, che, giunta a maturità a dicembre, al momento della raccolta offre bacche di «Poivre de Penja» mature e ricche di sapore grazie soprattutto ai terreni particolarmente ricchi di minerali ed equilibrati.

*Competenze specifiche*

Il «Poivre de Penja» è raccolto a mano, grappolo per grappolo, grazie a un sapere antico, il che consente di ottenere grani di qualità che non sono danneggiati dalle macchine.

Il «Poivre de Penja» bianco è un prodotto naturale lavato solo con acqua di sorgente pulita che, una volta raccolto, è posto in sacchi di polipropilene o messo direttamente in ammollo (a condizione che sia denso). In recipienti preferibilmente di cemento o di maiolica viene poi immerso per dieci giorni nell'acqua di sorgente naturale arricchita dai terreni vulcanici da cui proviene. L'acqua viene cambiata ogni due giorni. In seguito i sacchi sono estratti dall'acqua e, seguendo un metodo ancestrale, il pepe bianco è pestato con i piedi per rimuovere la buccia. La macerazione permette di ottenere un pepe di qualità eccellente con sapori e aromi particolari. Infine i sacchi sono svuotati in grandi vasche e le bacche sono lavate accuratamente più volte per rimuovere tutto il pericarpo danneggiato e le punte. L'essiccamento al sole del pepe nero, rosso e bianco è favorito dalla stagione secca da ottobre a marzo nella zona geografica: essa consente un essiccamento rapido (3 giorni) del pepe al sole.

#### *Legame tra la reputazione e l'ambiente geografico*

Il «Poivre de Penja» è coltivato nella zona di Njombé-Penja da più di cinquant'anni e il nome designa, sia nel commercio che nel linguaggio corrente, il pepe coltivato in questa zona geografica precisa.

Numerosi esempi confermano la sua reputazione, in particolare i seguenti:

- un articolo di Julien CLEMENCOT del 2 gennaio 2015 pubblicato nel quotidiano Jeune Afrique: Camerun: «il Poivre de Penja condisce i piatti di tutto il mondo».

*«Con il suo gusto deciso, il Poivre de Penja risveglia le papille dei buongustai di tutto il mondo. Questi grani di pepe conquistano tutti, dalle tavole dei più grandi chef, agli scaffali delle gastronomie di lusso».*

*Il suo carattere nasce nel territorio. Su un terreno vulcanico, ricco ed equilibrato, bagnato dalle piogge dal clima tropicale, la liana gigante cresce per cinque anni (...);*

- un articolo di Le Monde dell'8 marzo 2016: Camerun: il Poivre de Penja, un prodotto locale dagli aromi «magici»;
- il libro «Epices – Sublimez vos plats préférés» di Katherine KHODOROWSKY (Dunod, Parigi 2016):

*«Nel pantheon della gastronomia il Poivre de Penja bianco è un prodotto di eccellenza. Deve la sua finezza aromatica a una terra vulcanica nella parte occidentale del Camerun, coltivata con la zappa. Il clima equatoriale gli garantisce uno sviluppo armonioso.»*

#### **Riferimento alla pubblicazione del disciplinare**

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

---



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT